

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 19 settembre 2013. n. 234

“Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” - Comune di Ginosa. Proponente: Cooperativa Agricola “Antonio Segni”. PSR 2007-2013 - Misura 122 Azione 1. Valutazione di Incidenza. ID_4562

L'anno 2013 addì 19 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota del 05/02/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1542 del 12/02/2013, la Sig.ra Concetta Ralla, in qualità di Presidente della Cooperativa in epigrafe con sede in Palagianò presentava la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (*screening*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- con Determinazione dirigenziale n. 78 del 27/03/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta della documentazione agli atti, veniva ritenuta possibile la sussistenza di incidenze significative sul sito Natura 2000 “Pinete dell'Arco jonico” e pertanto con la predetta Determinazione veniva richiesta l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza appropriata;
- con nota del 18/07/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7725 del 01/08/2013, la Sig. Vito Fortunato Pontassuglia, in qualità di Presidente della Cooperativa in epigrafe con sede in Palagianò presentava la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 2 (valutazione appropriata) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006. Nella medesima nota si ammetteva, con riferimento alla documentazione acquisita al n. 1542 del 12/02/2013, che “(...) sono stati riscontrati degli errori di digitalizzazione relativi all'elaborazione

dell'area di studio (i calcoli venivano erroneamente eseguiti su un'area di studio di 706 mq, raggio 15 m, invece trattasi di un'area di studio di 400 mq, 20x20)”;

- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 10832 dell'08/08/2013 acquisita al n. 8573 del 13/09/2013, esprimeva il proprio parere, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., prescrivendo “(...) di escludere l'impianto di specie ad alto fusto nelle aree AP ed MP” atteso che l'area di intervento ricompresa nella particella 31 del foglio 51 del Comune di Ginosa “(...) risulta lambita dalle aree AP e MP corrispondenti alla foce del fiume Lenne, la n. 50 da quelle della foce del fiume Lato e pertanto sono soggette alle prescrizioni di cui agli artt. 7 ed 8 delle NTA del PAP”;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 122 Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti produttivi”;
- ai sensi dell'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012*”: 1. *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.* 2. *I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;*
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda gli interventi previsti all'interno del popolamento forestale catastalmente individuato nelle particelle 31 e 50 del foglio 11 e 27 del foglio 51 del Comune di Palagiano lungo il tratto compreso tra la costa, la ferrovia e le foci dei fiumi Lenne e Lato.

Tali aree di intervento sono ricomprese nel SIC "Pineta dell'arco ionico". In particolare l'area di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat della Direttiva CEE/92/43: habitat 2250 "Dune costiere con *Juniperus* spp." (*), habitat 2260 "Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*", habitat 2270 "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" (*).

(*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Secondo quanto riportato nella documentazione acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1542 del 12/02/2013, il popolamento oggetto di intervento è costituito, nello strato arboreo, quasi esclusivamente da pino d'Aleppo con sporadica presenza del pino domestico. La continuità del popolamento è interrotta da radure. Lo strato arbustivo è costituito principalmente da *Pistacia lentiscus* L., *Phillyrea latifolia* L., *Cistus incanus* L., *Dafne gnidium* L. ("Relazione tecnica", p. 9).

In altro elaborato della medesima documentazione ("Scheda di screening", p. 7), l'intervento proposto veniva definito nelle seguenti operazioni:

1. diradamento selettivo e fitosanitario di tipo basso e di intensità moderata (25% dell'area basimetrica stimata);
2. spalcatura delle piante di pino d'Aleppo escluse dalle operazioni di diradamento;
3. rinfoltimento con 300 piantine/ha di leccio, specificando che tale operazione non avrebbe riguardato le radure presenti aventi superficie inferiore a mq 10.000;

Nella "Relazione tecnica corretta" (p. 11), acquisita al n. 7725 del 01/08/2013 l'intervento proposto veniva così articolato:

1. diradamento selettivo e fitosanitario di tipo basso e di intensità moderata (12% dell'area basimetrica stimata);
2. spalcatura delle piante di pino d'Aleppo escluse dalle operazioni di diradamento;
3. rinfoltimento con 300 piantine/ha di leccio, specificando che tale operazione non avrebbe riguardato le radure presenti aventi superficie inferiore a mq 10.000;

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "A";
- tutela ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Decreto Galasso);
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.1 - Componenti geomorfologiche
 - UCP - Cordoni dunari
- 6.1.2 - Componenti idrologiche
 - BP - Territori costieri (300m);
 - BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m);
 - UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
 - BP - Boschi;
 - UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
 - UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Pineta dell'Arco ionico")
- 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
 - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)

Ambito di paesaggio: *Arco Jonico Tarantino*
Figura territoriale: *Il paesaggio delle gravine*

Tutto ciò premesso,

considerato che:

- nella zona di intervento sono presenti habitat di interesse prioritario;
- nella zona di intervento non sono presenti radure superiori a m² 10.000
- il rinfoltimento delle radure presenti è in contrasto con il punto 14 della D.G.R. 2250/2010;

visto:

- il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2011 e ss.mm. e i.i., con nota n. 10832 dell'08/08/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8573 del 13/09/2013;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando Provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto, il Comune di Ginosa, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Pinete dell'Arco jonico", cod. IT9130006, si ritiene possano non sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. sia stralciata l'operazione di rinfoltimento delle radure;
2. gli interventi previsti potranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo;
3. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale pro-

roga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

4. lo strato arbustivo deve essere integralmente tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento;
5. l'intensità del diradamento non deve essere superiore al 12% dell'area basimetrica stimata;
6. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
9. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Pre-

sidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2006;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

DETERMINA

- per il progetto di “*Miglioramento dei boschi esistenti produttivi in loc. Bosco Romanazzi*” incluso nell’istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 Azione 1 “*Miglioramento dei boschi esistenti produttivi*” per le valutazioni e le prescrizioni espresse in narrativa, **di esprimere parere favorevole**;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti secondo la D.G.R. 304/2006 relativamente ai vincoli sussistenti nell’area di intervento;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Cooperativa Agricola “Antonio Segni”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla

piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

**DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI
GESTIONE PSR 2007-2013 6 settembre 2013. n. 324**

P.S.R. 2007-2013 - Assi 3 e 4. Disposizioni dell'Autorità di Gestione per l'attivazione e l'attuazione dell'Azione 5 della Misura 313 "Creazione di strutture di piccola ricettività".

L'anno 2013, il giorno 6 settembre 2013 nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45-47

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dr. Cosimo R. Sallustio (Responsabile degli Assi 3 e 4), dal Dr. Nicola Dattoma (Responsabile della misura 413), e di concerto con il Responsabile della Misura 313 Sig. Gioacchino Ruggieri, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005, modificato ed integrato dal Reg.(UE) n. 679/2011;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26 aprile 2010, che recepisce la Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 5 marzo 2010, con cui si è proceduto all'approvazione del Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Piane;

VISTA la D.D.S. n. 853 del 19/10/2010 di approvazione del Manuale delle Procedure di Attuazione